

CONTENZIOSO

Processo tributario digitale e prova testimoniale scritta

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

Scopri di più

Dopo un lungo periodo di esclusione, la legge di **riforma del processo tributario (L. 130/2022)** ha introdotto una specifica disposizione concernente l'ammissibilità della **prova testimoniale scritta** nel **processo tributario**.

In particolare, il **nuovo comma 4, dell'articolo 7, D.Lgs. 546/1992**, così come introdotto dall'**articolo 4, comma 1, lett. c), L. 130/2022**, ha stabilito che le Corti di Giustizia Tributaria possano ammettere la **prova testimoniale scritta**, nei casi in cui la ritengano **necessaria ai fini della decisione** e anche **senza l'accordo delle parti**.

Quanto alle **forme dell'assunzione**, occorre sottolineare che, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'**articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992** e dell'**articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992**, la **procedura** da seguire è quella contenuta nell'**articolo 257-bis, cod. proc. civ.**

Ne deriva che la Corte di Giustizia Tributaria ordina alla parte processuale (che ha presentato **istanza di assunzione**) di preparare il **modello di testimonianza** e di **notificarlo al testimone**. Questi rende la deposizione compilando il suddetto modello in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e indica quelli a cui **non è in grado di rispondere**, indicandone la ragione.

Il testimone, poi, **sottoscrive la deposizione con firma autenticata** su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza e la **spedisce in busta chiusa con plico raccomandato** o la **consegna direttamente** alla cancelleria del Giudice. Se il testimone desidera astenersi, è tenuto a compilare il modello di testimonianza con indicazione delle proprie generalità e dei motivi di astensione.

Il citato articolo, peraltro, consente al Giudice, una volta esaminate le **risposte** o le **dichiarazioni**, di disporre che il testimone sia **chiamato a deporre** davanti a lui o davanti al Giudice Delegato.

Nei casi in cui la pretesa tributaria risulti fondata su **verbali** (o altri atti facenti fede sino a querela di falso), la prova è ammessa soltanto su **circostanze oggettive diverse** da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Lo **schema di decreto legislativo**, recante la **modifica** della disciplina del **contenzioso tributario**, interviene anche sull'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#), prevedendo una serie di modifiche funzionali alla **integrale digitalizzazione** del sistema processuale.

Nello specifico, quanto alla **testimonianza scritta**, è stabilito che, in deroga all'[articolo 103-bis disp. att. cod. proc. civ.](#), il testimone munito di "**firma digitale**" può rendere la testimonianza su un apposito **modulo scaricabile** sul sito del dipartimento della Giustizia tributaria e **sottoscriverlo in ogni sua parte**, apponendo una firma digitale che sia dotata dei **requisiti** prescritti dall'[articolo 24, D.Lgs. 82/2005](#) (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), senza necessità di **ulteriore autenticazione**.

Sul punto, la relazione illustrativa del citato schema ha osservato che, poiché "**il testimone può non avere accesso al Si.Gi.T.**", sarà il **difensore** che lo ha citato a dover **depositare telematicamente** il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone.

Verosimilmente non si verificherà mai l'ipotesi in cui sia il testimone stesso ad avere **l'accesso al Si.Gi.T.** e a depositare il **modulo di testimonianza**, considerato che questi dovrebbe conoscere dati (almeno astrattamente) in possesso del solo difensore, quali il **numero di R.G., sezione e Corte di giustizia interessata** della controversia **oggetto del giudizio**.

Dunque, appare evidente come, nella generalità delle ipotesi, sarà il **difensore** della parte che lo ha citato a provvedere al **deposito in via telematica** del modulo di deposizione trasmessogli dal testimone, dopo che lo stesso lo ha **compilato e sottoscritto** in ogni sua parte con **firma digitale**.

Indubbiamente, la novella risulta apprezzabile, invece, nella parte in cui tenta di adattare la disciplina prevista dal citato [articolo 103-bis, disp. att. cod. proc. civ.](#), alle esigenze di un **processo digitale**, offrendo al testimone munito di firma digitale, la possibilità di rendere la testimonianza su un **modulo digitale sottoscritto digitalmente** e, quindi, di evitare di recarsi fisicamente presso un **segretario comunale**, un **cancelliere** di un ufficio giudiziario (oppure anche un segretario delle Corti di Giustizia tributaria) per conseguire quella **certificazione dell'autenticità** della sottoscrizione che è già assicurata dalla firma digitale, secondo le previsioni del codice dell'amministrazione digitale.

Da ultimo, è chiaro che tale beneficio sia riservato inevitabilmente a coloro che sono **dotati di firma digitale** (generalmente, **imprese e professionisti**), mentre si ritiene che **lavoratori dipendenti o pensionati** difficilmente potranno usufruire di questa semplificazione, proprio perché non muniti di firma digitale.